



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



ALLEGATO A

***REG.(UE) N. 1308/2013 ART. 50 – MISURA “INVESTIMENTI”
– ANNUALITÀ 2022-2023 –
MANUALE RELATIVO ALLE MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO E PAGAMENTO
E DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AI CONTROLLI***



Reg. UE 1308/2013 art. 50 - Disposizioni relative alla presentazione delle domande per l'erogazione dell'aiuto e ai controlli.

1. PREMESSA

Il presente atto disciplina, **nel rispetto delle linee guida dettate dal Programma Operativo di Misura¹**, le condizioni di accesso, la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento ed i controlli relativi alla Misura "Investimenti" attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo. La dotazione finanziaria complessiva prevista è stabilita con apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il pagamento degli aiuti è subordinato al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea.

Per approfondimenti si rimanda al Programma Operativo sopra citato che svolge la funzione di avviso pubblico.

I moduli realizzati sul sistema operativo **SIAG** (Sistema informativo di Agrea) e dedicati a questa specifica misura sono denominati con la specifica codifica "**VIT7**" e prevedono una domanda di sostegno, una domanda di pagamento a **saldo** oppure una domanda di pagamento in **anticipo** (quest'ultima seguita da una domanda di pagamento a saldo e svincolo fideiussione a conclusione dei lavori).

L'importo assegnato con decreto alla Regione Emilia-Romagna per la Misura Investimenti risulta comprensivo anche delle risorse necessarie per finanziare il saldo con svincolo fideiussione dei contributi concessi alle imprese che, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale approvate negli anni passati, hanno optato per una durata del progetto biennale o triennale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2020/884 recante, per il 2020 in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica al Regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

¹ Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. **1343 del 01/08/2022** recante "Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo annualità 2022/2023 con valenza di avviso pubblico - Misura "Investimenti"".



Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione con nota del 1° marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che contiene tra l'altro la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023.

Decreto Ministeriale n. 591108 del 11 novembre 2021 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione delle dotazioni finanziarie relative alla campagna 2022/2023".

Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti e s.m.i..

Decreto Ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 - Modifica al D.M. del 14 febbraio 2017 n. 911 e D.M. del 3 marzo 2017 n. 1411 - Applicazione della misura degli investimenti - Termini presentazione domande di aiuto.

Circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 febbraio 2022 n. 47389 recante le disposizioni nazionali relative all'articolo 5) "Disposizioni transitorie" comma 7) lettere a), b) e c) del regolamento (Ue) n. 2021/2117.

Circolare AGEA prot. 47789 del 29 maggio 2019 "Decreto Ministeriale n. 3843 del 30/04/2019 in modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti".

Circolare AGEA Coordinamento prot. 0040825 del 04/06/2021 recante: "Vitivinicolo – Integrazione alla circolare di Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019 per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti".



Circolare AGEA Coordinamento dell'8 febbraio 2022 n. 9657 per quanto riguarda l'applicazione della Circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 febbraio 2022 n. 47389 "Disposizioni transitorie".

Legge Regionale del 15 novembre 2021, n. 15 recante "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997".

Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1343 del 01 agosto 2022 recante "Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo annualità 2022/2023 con valenza di avviso pubblico - Misura "Investimenti"".

3. OBIETTIVI E OGGETTO DELL'INTERVENTO

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative;
- migliorare i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale;
- valorizzare le produzioni di qualità.

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati nell'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa, a migliorare i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

Possono essere presentati progetti con durata:

- **Annuale:** in tal caso il pagamento del saldo avverrà nell'esercizio finanziario 2022/2023.
- **Biennale:** in tal caso il pagamento dell'anticipo avverrà nel 2022/2023 e quello del saldo-svincolo fideiussione, avverrà nell'esercizio finanziario 2023/2024.

La durata del progetto annuale o biennale dovrà essere dichiarata al momento della **presentazione della domanda di sostegno**.

In applicazione dell'art 5) regolamento (UE) n. 2021/2117 "**Disposizioni transitorie**" anche nella campagna 2022/2023 sarà possibile prevedere i **progetti di durata biennale**, la cui ammissibilità all'aiuto deve però essere assoggettata al **rispetto di condizioni** inderogabili (indicate al sotto paragrafo 6 bis del Programma Operativo) ed il cui assolvimento dovrà avvenire alle scadenze previste. In merito Agrea provvederà a fornire le necessarie istruzioni per poter eseguire, nel **periodo compreso tra il 16/10/2023 ed il 31/12/2023**, la rendicontazione che è una delle condizioni obbligatorie da rispettare. **Solo al termine dell'istruttoria sulla rendicontazione effettuata verrà determinata l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno biennali 2022/2023, oppure la disposizione di revoca delle stesse.**

4. LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti finanziati dal presente bando devono essere realizzati sul territorio della regione Emilia-Romagna.



5. SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI E SOGGETTI BENEFICIARI

I finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Programma Operativo vengono suddivisi nella seguente misura:

- **40%** per i progetti presentati da **imprese agricole di base** che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
- **60%** per i progetti presentati da **imprese agroindustriali** che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da conferimento soci o da terzi.

I progetti ammissibili saranno pertanto inseriti in **due graduatorie** distinte in ragione della tipologia di impresa agricola o agroindustriale.

L'aiuto finanziario è concesso a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito da soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
- d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Non rientrano in queste categorie di beneficiari **coloro che lavorano prevalentemente** (più del 50% delle uve trattate) **prodotti in conto lavorazione**.

Sono ammesse ad aiuto le imprese che rientrano nella definizione di:

1. **microimprese, piccole e medie imprese** ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE;
2. **Intermedie**, ovvero che occupino meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per le quali non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
3. **Grandi Imprese**, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo superi i 200 milioni di euro.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'**insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale** e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto è necessario che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di **dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. (UE) n. 273/2018** e s.m.i. e che siano regolarmente iscritti all'**Anagrafe regionale delle Aziende Agricole**, con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato conforme all'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e s.m.i.; in Anagrafe inoltre, dovrà essere compilata **obbligatoriamente**, la sezione "**Dimensione azienda**" nel fascicolo anagrafico aziendale al fine di attestare la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia e grande). L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare** (regolarità contributiva). La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento dell'istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento.



Infine, le **imprese agricole** alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, dovranno possedere una **superficie a vigneto minima di 3,5 ettari**, quale risultante dallo schedario vitivinicolo alla data di fine bando.

6. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO

Come da Programma Operativo citato in premessa, i progetti proposti dovranno costituire un lotto funzionale e quindi **non saranno ammessi progetti comprendenti solo opere murarie/strutturali** che non prevedano il completamento con impianti fissi e attrezzature di lavorazione.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino; nel **limite del 70% dell'importo totale degli investimenti con esclusione della voce relativa alle spese tecniche**;
2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali; la **spesa massima ammissibile per questa azione è pari a € 80.000**;
4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all'e-commerce;
5. acquisto di software **destinati esclusivamente alla gestione delle operazioni di cantina**;
6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.

La costruzione/ristrutturazione di immobili di cui al punto 1. deve essere finalizzata ad un effettivo miglioramento degli impianti di trasformazione o commercializzazione; per il punto 3. i punti vendita al dettaglio devono essere finalizzati esclusivamente all'esposizione e alla degustazione dei prodotti in loco.

La voce di spesa di cui al **punto 6. non può superare il 5% del costo complessivo del progetto, inteso come sommatoria degli importi relativi ai punti da 1 a 5.**

Si evidenzia che:

- gli investimenti proposti dovranno essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi indicati dal Programma Operativo;
- le percentuali di contributo previste dal Programma Operativo rappresentano la soglia limite prevista attualmente dall'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'annualità finanziaria 2022/2023 sulla quale trovano copertura le risorse recate del presente avviso. Pertanto, i contributi previsti **non saranno cumulabili** con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta;
- è ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più stabilimenti ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce;
- non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento o cantina aziendale e/o punto vendita.

7. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO E INTENSITÀ DEGLI AIUTI

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di **30.000 euro** ed una dimensione massima di **800.000 euro**, **pena la non ammissibilità della domanda.**



Per le **imprese agricole la soglia massima è determinata anche in misura proporzionale alla superficie a vigneto alla data di scadenza del bando** calcolando euro 80.000 di spesa ammissibile per ettaro di vigneto posseduto quale risultanti dallo schedario vitivinicolo alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande dal Programma Operativo. In ogni caso la soglia massima non potrà essere superiore a 800.000 euro, come sopra indicato.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche. Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri esposti nel Programma Operativo o in fase di controllo della domanda di pagamento, inferiore al valore minimo sopraindicato.

L'intensità dell'aiuto calcolata sul totale della spesa ammissibile è fissata:

1. nel **40%** per le **microimprese, le piccole e medie imprese**;
2. nel **20%** per le imprese qualificabili come **intermedie**;
3. nel **19%** per le imprese classificabili come **grandi imprese**.

8. CRITERI DI PRIORITÀ E PRECEDENZA

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti e le condizioni richiesti nel Programma Operativo, verranno valutati utilizzando quali criteri di ordinamento le tipologie di priorità di seguito indicate.

Si evidenzia che verranno valutati esclusivamente i punteggi espressamente richiesti nel quadro "Informazioni aziendali" del modulo di domanda in SIAG e/o in una eventuale dichiarazione che può essere allegata alla domanda di sostegno. I punteggi non espressamente richiesti non verranno attribuiti.

- Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (art. 36 del Reg. (UE) n. 1149/2016);
- produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
- produzioni vitivinicole a DOP, IGP;
- appartenenza a forme aggregative di filiera.

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in 10 punti, sotto al quale un progetto non può essere considerato ammissibile e conseguentemente finanziabile.

Specifiche indicazioni sono contenute nel Programma Operativo con riferimento anche ai criteri di precedenza applicati nel caso di progetti risultanti a pari merito in esito all'applicazione dei criteri di priorità appena esposti.

9. COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE, PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico SIAG di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i **Centri Assistenza Agricola (CAA)**² convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno seguire le indicazioni sul sito di Agrea; tutti i dettagli sono spiegati e

² L'elenco dei CAA convenzionati con AGREA è disponibile sul sito internet di AGREA <http://AGREA.regione.emilia-romagna.it>, alla voce "Come fare per" - "CAA convenzionati";



pubblicati nel manuale “Modalità e regole di accesso al Sistema operativo pratiche - SOP e al Sistema Informativo Agricolo - SIAG”.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema informatico di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno infatti automaticamente importati in esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento e nuova validazione dell'anagrafe.

La **presentazione e protocollazione** delle domande, nei termini stabiliti successivamente, avviene esclusivamente mediante una delle due seguenti modalità:

a. Presentazione elettronica con protocollazione su SIAG presso un CAA. Il CAA, convenzionato con AGREA e al quale il produttore ha rilasciato apposito mandato, provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e protocollazione della domanda nel sistema SIAG di AGREA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SIAG nel rispetto delle scadenze disposte. All'attivazione del tasto “protocollazione” in SIAG, una volta in possesso della domanda firmata in originale dal richiedente, da parte dell'operatore CAA, il sistema attiva la registrazione sul sistema Auriga, acquisendo un numero di protocollo associato al pdf non firmato della domanda e degli allegati, così come presenti in SIAG.

L'originale cartaceo firmato è detenuto dal CAA responsabile della regolarità formale e della conservazione.

Adempimenti del CAA che opera in quanto delegato da AGREA alla protocollazione:

- il numero di protocollo assegnato dal sistema informativo di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati che non siano de-materializzati. In ogni caso dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati elencati in domanda e quelli effettivamente presentati con la domanda, sia tramite sistema informativo (nel caso di upload di file) sia in forma materiale (cartacea, supporti fisici);

- la stampa cartacea della domanda, firmata in originale dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo attribuito dal sistema informativo di AGREA, con i soli eventuali allegati originali inseriti nel sistema in forma giuridicamente valida come dematerializzata, deve essere custodita dal CAA;

b. Presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale, completa di allegati dematerializzati. Il beneficiario “Utente internet” deve disporre:

- di un certificato di firma digitale;

- di tutti gli allegati necessari alla presentazione della domanda, convertiti o generati in formati elettronici. Essi potranno essere scansionati da una versione cartacea o comunque prodotti direttamente in formati elettronici, purché leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze (ad esempio tavole progettuali su file di Autocad in formato DWG visualizzabili con software liberi, preventivi scansionati in formato PDF, JPG, ecc.).

Dopo aver effettuato la compilazione sul sistema SIAG, i beneficiari dovranno:

- allegare tutti gli allegati in formato elettronico;



- firmare digitalmente il documento (domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Il documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato “.p7m” e dovrà essere poi caricato nuovamente sul sistema SIAG che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data di protocollazione sarà quella da considerare in relazione alle scadenze;

- produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta dal sistema SIAG.

Eventuali allegati richiesti esplicitamente dal bando in forma cartacea (es.: elaborati progettuali, fideiussioni in originale cartaceo, altro), devono essere fatti pervenire al settore competente nei termini indicati dalla delibera regionale di riferimento.

I **termini di presentazione** delle domande e di conclusione lavori sono quelli fissati nel Programma Operativo che funge da avviso pubblico e qui di seguito riportati:

DOMANDE DI SOSTEGNO

- ore 13.00.00 del **15 novembre 2022**

Dal 16/11 ed entro il **22 novembre ore 13.00.00** si può richiedere di rettificare la domanda quando gli errori nei contenuti dichiarativi fossero riscontrati a bando scaduto, procedendo ad una segnalazione scritta all'ufficio istruttore **tramite PEC** all'indirizzo agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it, che valuterà la possibilità di recepirla in istruttoria, avendo comunque riguardo ai controlli in corso ed allo stato dell'attività di valutazione ai fini della selezione.

DOMANDE DI PAGAMENTO A SALDO

- ore 13.00.00 del **14 luglio 2023 - progetti annuali** (per chi ha ricevuto comunicazione entro il 31/05/2023)

- ore 13.00.00 del **21 agosto 2023 - progetti annuali** (per chi ha ricevuto comunicazione dopo il 31/05/2023)

- a partire dal 16/10/2023 ed entro le ore 13:00:00 del **29 marzo 2024 - progetti biennali**

Si precisa che dal 16/10/2023 al 31/12/2023, essendoci il regime transitorio, per questa campagna tutti i progetti biennali hanno l'obbligo della presentazione della rendicontazione (sotto paragrafo 6 bis del Programma Operativo).

DOMANDE DI PAGAMENTO ANTICIPO (progetti biennali)

Devono essere presentate **entro il 31 agosto 2023**.

Non è possibile alla scadenza, ricorrere contemporaneamente al pagamento a saldo e a quello in anticipo, essendo il **progetto univoco**.

La richiesta del pagamento anticipato per i progetti biennali, corrispondente all'**80% del contributo concesso** secondo quanto stabilito dal Programma Operativo di riferimento, presuppone la presentazione di una **fideiussione**, bancaria o assicurativa, a favore di Agrea **pari al 110%** dell'importo liquidabile in anticipo; il restante **20%** del contributo concesso sarà erogato solo dopo la presentazione sul sistema Siag della domanda di saldo con richiesta di svincolo della relativa fideiussione. **Non sarà ammessa la presentazione di una fideiussione con importo minore** a quanto sopra stabilito per l'anticipo.

Si ribadisce che le domande devono contenere tutta la documentazione (upload di file e/o cartacea) richiesta dall'avviso pubblico e/o prescritta nell'atto di concessione.



A tal fine si rimanda in particolare ai **punti 9 e 14 del Programma Operativo**; si evidenzia che tavole e disegni progettuali devono essere consegnati anche in formato cartaceo rispettando i termini previsti dal Programma Operativo.

Infine, si precisa ed evidenzia che:

1. ai fini della semplificazione amministrativa **le proroghe**, stabilite tramite atto amministrativo dell'ufficio regionale competente, **potranno essere fatte proprie da Agrea attraverso semplice pubblicazione sul sito ufficiale** dell'Agenzia stessa;
2. per tutte le domande qualora una **scadenza** ricadesse di **sabato, domenica o giorno festivo**, la stessa si ritiene rimandata al **giorno feriale immediatamente successivo**³.

10. VARIANTI

Solo per i **progetti biennali**, successivamente alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e non oltre i **90 giorni** che precedono il termine di **scadenza** per l'inoltro della **domanda di pagamento-svincolo**, il beneficiario potrà presentare **una sola** richiesta di variante.

La richiesta deve derivare da **circostanze impreviste ed imprevedibili** in fase di progettazione iniziale e il progetto dovrà **mantenere l'obiettivo iniziale**: pertanto non saranno ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto.

Infine, le varianti **non possono determinare un aumento** dell'importo complessivo **della spesa** ammessa con la domanda di sostegno.

Per i progetti annuali non sono ammesse varianti ai progetti iniziali.

Si chiarisce che non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto. Tali variazioni non sono oggetto di comunicazione e verranno valutate solo in fase di verifica della domanda di pagamento.

Verranno fornite le istruzioni in merito nel caso di implementazione a SIAG.

11. GRADUATORIE, RINUNCE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare **entro 10 giorni** la volontà di realizzare il progetto presentato.

Successivamente il dirigente competente provvederà, con propri atti formali, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti ed alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Al fine di un utilizzo pieno delle risorse disponibili, i beneficiari dovranno **comunicare**, secondo quanto stabilito dal Programma Operativo di riferimento, eventuali rinunce o minori importi di spesa collegati alla realizzazione del progetto. Le eventuali riduzioni non dovranno comunque pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e finalità del progetto. L'assenza della comunicazione nei termini sopraindicati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, mentre l'erogazione del contributo compete ad AGREA.

³ Come da art.12 Reg. 640/2014 così come modificato dal Reg. 1393/2016



L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile, inerente all'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel Programma Operativo e nel singolo atto di concessione.

Resta fermo che in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto, gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

12. RENDICONTAZIONE

Tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione dovrà essere allegata/presentata a conclusione degli investimenti, in fase di domanda di pagamento a saldo.

La rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa (in merito si precisa che saranno ritenute ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria).

Le spese devono sottostare alle condizioni di ammissibilità previste nel Programma Operativo.

Si sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica, sulle fatture dovrà essere riportato la dicitura "Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 50) – OCM vino investimenti (PNS) campagna 2022/2023 e/o il Codice Unico di Progetto (CUP) se già comunicato. In assenza della dicitura e/o del CUP, se comunicato, la fattura non sarà considerata ammissibile.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti il riferimento del "Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento 2022/2023" tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno **entro il termine di presentazione della domanda di saldo.**

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

13. CONTROLLI E VERIFICHE

Il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca effettuerà i controlli di seguito elencati.

Si specifica che:

- relativamente alla stessa domanda, ogni istruttoria (domanda di sostegno, pagamento e controllo ex post) deve essere assegnata a un **funzionario differente**;
- nei controlli in loco (domanda di pagamento a saldo, e controlli ex-post), per dare **evidenza del controllo** ed evitare il successivo eventuale riutilizzo su altri aiuti, le fatture, o gli altri documenti presentati dal beneficiario all'istruttore per documentare le spese effettuate, devono essere visionate in originale e vistate se non emesse in formato elettronico, apponendo il timbro con la dicitura di annullato per finanziamento qualora non già apposta dal beneficiario. A tal fine bisognerà evidenziare l'eventuale quota parte nel caso di utilizzo parziale dell'importo indicato sul documento.



13.1 Istruttoria sulle domande di sostegno

L'ufficio procederà a:

- verificare la ricevibilità:
 1. rispetto del termine di presentazione;
 2. domanda firmata: in caso di società verificare che la sottoscrizione della domanda sia effettuata dal rappresentante legale come da quadro “*Dati identificativi del rappresentante legale/titolare dell’azienda*”;
 3. domanda correttamente compilata;
 4. completezza della documentazione richiesta in domanda (verifica della presenza di “n” allegati come da specifico quadro presente in domanda);

Le verifiche indicate successivamente, sono effettuate solo se la domanda è risultata “**ricevibile**”.

- Verificare l’ammissibilità della domanda secondo le condizioni/requisiti definiti, ai fini dell’inserimento in graduatoria (azienda validata in anagrafe regionale delle aziende agricole, presenza in Anagrafe della “Dimensione aziendale”, verifica degli allegati, presenza della superficie minima richiesta per le imprese agricole, progetto conforme al Programma Operativo e ai suoi obiettivi, regolarità contributiva INPS e INAIL, ecc.);
- verifica della consegna degli altri eventuali allegati cartacei entro i termini stabiliti;
- verifica della conformità dell’operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale;
- verificare che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. (UE) n. 273/2018;
- verifica che per le stesse operazioni i richiedenti non beneficino o abbiano beneficiato di un sostegno ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- valutare la ragionevolezza, pertinenza e congruità delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato.

A tal fine si provvederà a definire:

- l’ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- la quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla delibera di riferimento;
- l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell’ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro **10 giorni di calendario, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta**, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti in oggetto.

Si precisa inoltre che, dopo il ricevimento della domanda, il Settore competitività delle imprese agricole e agroalimentari provvederà d’ufficio e ai sensi della normativa vigente alla verifica della regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.

13.2 Istruttoria sulle domande di pagamento

I controlli si esplicano nelle seguenti attività:



- a) verifica di ricevibilità (come al punto precedente);
- b) per le domande di pagamento in **anticipo**, verifica:
- della presenza della fideiussione a favore di AGREA;
 - dell'importo di tale fideiussione e corrispondenza dello stesso a quanto richiesto dagli atti e dalla normativa di riferimento;
 - della presenza e validità di eventuale altra documentazione allegata;

c) per le domande di pagamento a **saldo**, i controlli sono:

amministrativi, finalizzati a verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta e che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili; a titolo indicativo, possono essere controllati:

- l'eleggibilità delle spese effettuate e correttezza dei relativi pagamenti (es. c/c riconducibile al beneficiario);
- i documenti allegati e la coincidenza degli stessi con quanto inserito a sistema per verificare la corretta imputazione delle spese;
- il registro dei beni ammortizzabili ed altri registri obbligatori per verificare la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- il bilancio;
- l'avvenuto pagamento delle fatture del fornitore ed i relativi documenti bancari;
- se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi (ex art. 51 del Reg. 809/2014).

In loco per verificare la corretta realizzazione dell'investimento secondo quanto disposto nella normativa di riferimento; tale controllo si effettua su tutte le domande prima del saldo del contributo.

Durante tale controllo in loco, che deve essere verbalizzato, si procede a verificare:

- l'originale della documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- l'effettiva presenza dei beni materiali e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria (per es. per le attrezzature e macchinari riscontro tramite numero di matricola, marca e/o modello od altra informazione utile alla identificazione del bene);
- tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento 2022/2023" tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo;
- l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato;
- l'eventuale registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito;

Gli esiti del controllo sono inseriti sul RUC (Registro Unico dei Controlli).

c.1) rendicontazione transitoria (dal 16/10/2023 al 31/12/2023): verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti per accedere al regime transitorio;

- d) verifica della regolarità contributiva ai fini della liquidazione;

- e) nel caso in cui sia stato effettuato un pagamento anticipato e al fine di svincolare la relativa fideiussione, che l'importo delle spese effettivamente sostenute e corrispondenti all'aiuto per l'investimento superi l'importo dell'anticipo concesso.

13.3 Controllo “ex post” in loco

Tale controllo viene effettuato al fine di verificare il mantenimento dei vincoli/impegni assunti dal beneficiario. Tra tali impegni si evidenziano in particolare:

- la presenza degli investimenti materiali/immateriali finanziati;
- il mantenimento del vincolo temporale di destinazione;
- la verifica che l'oggetto del finanziamento non presenti modifiche sostanziali;
- la verifica che l'investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.

Il campione dei soggetti da controllare è selezionato da Agrea applicando sia il metodo del punteggio di rischio sia il metodo ad estrazione casuale. I controllori che eseguono i controlli ex post non devono aver preso parte ai controlli precedenti al pagamento per quel beneficiario e redigono un apposito verbale che consente di esaminare i dettagli delle verifiche effettuate, riportando l'esito della verifica stessa. I controlli in loco possono anche essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia, così come previsto dalla normativa comunitaria di riferimento. Gli esiti saranno inseriti sul RUC (Registro Unico dei Controlli).

14. REVOCHE E SANZIONI

Ai sensi del Regolamento 1149/2016 come modificato dal regolamento 374/2021, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. Al di fuori dei casi sopra descritti, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate **decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.**

I contributi concessi, anche se già erogati, sono interamente revocati qualora il soggetto beneficiario:

- nel caso di progetti biennali, non rispetti i termini e le condizioni previste dalle “Disposizioni transitorie” come da sotto paragrafo 6 bis del Programma Operativo di riferimento;
- non presenti la domanda di pagamento saldo e di anticipo entro i termini prescritti;
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi un progetto difforme da quello autorizzato;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel Programma Operativo e/o nell'atto di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi e le finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n. 15/2021 al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.

Nel caso in cui la **revoca** riguardi un **progetto biennale che ha già ottenuto l'erogazione dell'anticipo**, anche se determinata da rinuncia, si procederà all'**incameramento completo della fideiussione** prestata (pari al 110% dell'anticipo versato), e all'esclusione dagli aiuti previsti dal Programma operativo nei **tre anni successivi**.



Relativamente ai progetti biennali, qualora il contributo determinato a saldo sia inferiore all'anticipo già erogato, si procederà al recupero delle maggiori somme erogate applicando l'interesse legale maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa, così come previsto all'art. 9 della L.R. n. 15/2021, nonché, se dovute, all'applicazione delle riduzioni previste.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 6 del D.M. n. 911/2017 in ordine alle ulteriori penalità. Nell'atto formale di revoca verrà fissata l'eventuale durata dell'esclusione dalle agevolazioni.